



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA N. 21

Chiesa in Valmalenco, 21 giugno 2021

Prot. n. 3369

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO che il Comune di Chiesa in Valmalenco è riconosciuto Stazione di turismo e soggiorno con Decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo del 21.06.1965;

CONSIDERATA la necessità di assicurare ad ospiti, turisti e residenti dell'intero Comune un soggiorno sereno e riposante in occasione delle ferie;

SENTITO il parere espresso in data odierna dall'Amministrazione Comunale che ha confermato la regolamentazione dei rumori per il periodo che va dal 26 Luglio 2021 al 22 Agosto 2021;

VISTA l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 659 del Codice Penale;

VISTO l'art. 29 del Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 2.8.1. del Regolamento Locale di Igiene;

ORDINA

1. All'interno ed in prossimità dei centri abitati del Comune:

∞ **dal 26 Luglio al 06 Agosto 2021 il divieto dell'utilizzo di compressori, martelli pneumatici, mezzi d'opera per getti di calcestruzzo o scavi e movimenti terra, che comportino rumore e disturbo, durante il sabato e la domenica.** L'uso è consentito **da lunedì a venerdì** limitatamente ai seguenti orari:

mattino	<u>09.30 - 12.00</u>
pomeriggio	<u>16.00 - 18.00.</u>

2. All'interno ed in prossimità dei centri abitati del Comune:

∞ **dal 07 Agosto al 22 Agosto 2021** è vietata l'installazione di cantieri edili e la prosecuzione di quelli in atto, fatta salva l'esecuzione di opere interne e di facciata che non comportino l'impiego di mezzi d'opera, compressori o martelli pneumatici e che non arrechino disturbo.

Sono esclusi dal divieto tutti i lavori riguardanti lo sfalcio dell'erba, sia all'esterno che all'interno dei centri abitati e i lavori di interesse pubblico stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Le violazioni al presente provvedimento comportano una sanzione amministrativa stabilita in € **100,00**, aumentata ad € **250,00** se l'accertamento dell'infrazione risulta a carico di una ditta / impresa, come determinato dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Si da notizia della presente ordinanza mediante la pubblicazione sull'albo on line e l'affissione nei luoghi pubblici e privati idonei.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Capo *Tiziano Rama*

COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE

**VAL
MALENCO**